******

**Città di Bitetto**

Medaglia d’Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari

***Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili***

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL’ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431. COMPETENZA 2020

# SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della Determinazione della Regione Puglia **n. 514 del 13/12/2021** e della DGR n. 2135 del 16/12/2021, sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'art .11 della legge 9.12.1998 n. 431, di competenza anno 2020.

# REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, al 31.12.2020:

1. Cittadinanza italiana ovvero Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
2. Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di valido dal 2020 ad oggi;
3. Residenza nel Comune di Bitetto (Ba) e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2020;
4. Aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2020, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente ed in regola con l’imposta di registro per l’anno 2020;
5. Reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2020, rientrante entro i valori di seguito indicati:

* per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, il limite massimo di reddito è di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 148/2020);
* per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00;
* per i soggetti che dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
  + dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
  + nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato;

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti al 31.12.2020:

* genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
* disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
* presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

**CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO:**

* le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
* le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all’anno 2020:
  + hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  + hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
  + hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  + hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Si precisa che il Comune procederà agli accertamenti necessari per individuare l’ammontare della predetta quota percepita nel corso dell’anno 2020, al fine di portare la stessa in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio, determinato anche a seguito delle eventuali riduzioni comunali operate in caso di insufficienza dei fondi disponibili rispetto al fabbisogno comunale. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all’affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;
  + hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;
* Le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

* Alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
* Alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
* Alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone e oltre) o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, come di seguito specificate:
  + - nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico,
    - nucleo monoparentale o separato/divorziato con almeno un minore a carico,
    - nuclei familiari con presenza di almeno un componente con invalidità superiore al 74% o di un ultrasessantacinquenne,
    - nuclei familiari con 2 o più figli maggiorenni studenti e/o disoccupati

# SI PRECISA CHE:

1. Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017)
2. Per nucleo famigliare si intende quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell’anno 2020, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell’alloggio. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato. Una semplice separazione di fatto, non comporta la divisione del nucleo famigliare (D.P.C.M. 04704/2001 N. 242 e s.m.i);
3. Il valore del canone di locazione corrisposto nell’anno 2020 è quello risultante o dall’imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art 3 del D.lgs. n. 23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato. L’imposta di registro per l’anno 2020 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda.
4. L’ammontare del contributo spettante è determinato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. DEL 07.06.1992, art. 1 e art 2, comma 3, (non è prevista la maggiorazione di cui al D.M. del 07.06.1999, art 2, comma 4) e cioè l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% per nuclei familiari rientranti nella fascia a) , con un massimo di euro 3.098,74, fino al 24% per i nuclei familiari rientranti nella fascia b) con un massimo di euro 2.324,06.
5. La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi.
6. L’erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate.
7. L’amministrazione si riserva la possibilità di assegnare un contributo inferiore rispetto a quanto previsto dal presente bando in presenza di risorse (regionali e comunali) insufficienti a soddisfare il fabbisogno comunale. In tal caso si procederà ad applicare, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 999/2001, una riduzione nella percentuale unica a valere per tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria.

# PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, disponibile on line sul sito web del Comune di Bitetto (Ba), e relativi allegati, devono essere inviati tramite procedura telematica con accesso sul sito istituzionale del Comune di Bitetto (Ba): www.comune.bitetto.ba.it.

In alternativa, in caso di grave impossibilità all’utilizzo della procedura telematica, la domanda di partecipazione potrà essere presentata a mezzo del protocollo comunale, come di seguito specificato:

- invio tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: [protocollo.bitetto@pec.egovba.it](mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it).

- consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale sita in Bitetto, piazza Aldo Moro n. 1 - piano terra (in tal caso occorre presentarsi con una copia della documentazione sulla quale verrà apposto il timbro dell’Ufficio Protocollo, che varrà come ricevuta), nei seguenti orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

- invio tramite raccomandata A/R, indicando sulla busta: C.A. Responsabile Settore Servizi sociali c/o Comune di Bitetto, piazza Aldo Moro, n. 1, c.a.p. 70020 - Bitetto (BA);

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

Le domande di partecipazione e relativi allegati devono PERVENIRE, secondo le modalità precedentemente indicate, entro e non oltre il giorno **25 FEBBRAIO 2022**, pena l'esclusione.

Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune di Bitetto (BA), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

# È obbligatorio allegare alla domanda:

* Copia di documento d’identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
* Solo per i Nuclei Famigliari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata:

# Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone;

* + Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altrosoggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Famigliare, che deve essere congruo rispetto al sostegno fornito.
* Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
* Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2020 documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca;
* Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. Utili dell’abitazione condotta in locazione;
* Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2020;
* Copia della dichiarazione dei redditi (Mod.Certificazione Unica-730-Unico 2021) di ciascun componente del nucleo famigliare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
* Copia dell’Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i Cittadini dell’Unione europea);
* Per i richiedenti di paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea permesso di soggiorno in corso di validità dal 2020 a tutt’oggi;
* Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale;
* Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
* Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
* Modulo banca con l’indicazione IBAN corretto su cui effettuare l’accredito. Si fa presente che il cc postale o libretto postale contrassegnati dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non possono essere utilizzati per il pagamento tramite bonifico.

E’ data facoltà ai richiedenti di presentare istanza di riesame della graduatoria provvisoria **entro 10 giorni** dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Bitetto.

La graduatoria sarà resa definitiva solo ad avvenuta comunicazione da parte della Regione Puglia al Comune di Bitetto (Ba), della premialità attribuita, che andrà a ricalcolare gli importi inizialmente assegnati.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo famigliare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

**SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:**

* **L'incompletezza della domanda di partecipazione;**
* **La mancata apposizione della firma del richiedente;**

**ADEMPIMENTI TRASPARENZA E RISERVATEZZA**

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Silvia Chimienti - Responsabile dei Servizi Sociali – Pubblica Istruzione del Comune di Bitetto, tel. 080/3829213- 080/8978245 e-mail: servizisociali@comune.bitetto.ba.it

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente e avrà la massima diffusione possibile.

Per assistenza o informazioni nella compilazione delle istanze, ovvero in merito ai requisiti richiesti e ad eventuali motivi di esclusione/ricorsi, è possibile rivolgersi alla ditta C.E.D. Studio Rossetti, di Gaetano Rossetti:

* contattando il numero di telefono **3209647175**, nei seguenti orari:
* Lunedì-mercoledì e venerdì dalla 09,00 alle 13,00
* Martedì dalle 16,00 alle 18,00
* recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari, previa prenotazione al numero di telefono **3209647175,** nei seguenti orari:
* Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30
* giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Il presente Avviso, unitamente al modello di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente.

Bitetto, lì 21.01.2022

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Maria Silvia Chimienti

*(firma autografa sostituita da indicazione*

*a mezzo stampa ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/1993*

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali**

**n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del D.Lgs. 101/2018**

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente **AVVISO PUBBLICO** PER l’assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art .11 della legge 9.12.1998 n. 431 di competenza anno 2020, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di seguito Le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726

in questo atto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione del Comune di Bitetto – tel. 0803829213 – 208; email: servizisociali@comune.bitetto.ba.it PEC: [protocollo.bitetto@pec.egovba.it](mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it)

**Contitolari ovvero titolari autonomi del trattamento:**

Ditta C.E.D. Studio Rossetti, di Gaetano Rossetti, avente sede in via Carlo Poerio, 44 a Sava (TA), P.IVA 02493280735

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)**

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: Cafagno Angelantonio – Consulente ICT   
con sede in Modugno (BA), Via Monache Benedettine Olivetane 14b - mail: [privacy@cafagnoconsultant.it](mailto:privacy@cafagnoconsultant.it) - mail@pec.cafagnoconsultant.it

**FINALITÀ**

L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento per l’assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art .11 della legge 9.12.1998 n. 431, di competenza anno 2020, tanto nel corso dei Procedimenti quanto nella gestione del rapporto futuro.

**BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679:

* art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
* art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.
* art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare

**Diritto di informazione** (art. 14 GDPR, c. 5 lett. b Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, ma dasoggetti terzi (es. Banche dati Sister/catastale; Siatel; Punto Fisco/anagrafe tributaria).

Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. b, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.

**Diritto di revoca del consenso** (art. 13 c. 2, lett. c, e art. 9 c. 2 lett. a Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 lett. c quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

**Diritto di accesso ai dati** (art. 15) Lei potrà richiedere:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

**Diritto di rettifica** (art. 16) Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti.

**Diritto all’oblio – cancellazione** (art. 17) Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

**Diritto di opposizione** (art. 21) Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, che l’Interessato deve conoscere e porre in essere.

Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il presente Bando, unitamente al modello di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente.

**Bitetto, 21.01.2022**

**Il Responsabile del Settore**

F.to Dott.ssa Maria Silvia Chimienti

*(firma autografa sostituita da indicazione*

*a mezzo stampa ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/1993*